



Comune di GIANICO

Provincia di BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 24 DEL 30-06-2021

Adunanza ordinaria di Prima convocazione –seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIP 2021 E APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Pendoli Mirco	Presente
Cretti Giovanni Angelo	Presente
Botticchio Mauro	Presente
Bonetti Viviana	Presente
Pendoli Maurizio	Presente
Bonomi Gabriella	Presente
Malosso Stefano	Assente
Cotti Piccinelli Giulia	Presente
Comella Ezio	Assente
Bonetti Amadio	Presente
Antonoli Daniela	Presente

presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dott. Giovanni Stanzione, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Mirco Pendoli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **6** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIP 2021 E APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI.

Il Sindaco illustra l'argomento, precisando quanto sia stato difficoltoso elaborare le tariffe con il nuovo metodo, al fine del contenimento delle stesse.

Al termine dell'illustrazione, in assenza di interventi pone in votazione l'argomento all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";
 - ✓ la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 30/6/2020 avente ad oggetto "approvazione Regolamento generale delle entrate";
 - ✓ richiamata la deliberazione di variazione al bilancio di previsione 2021/2023 n. 23 del 30/6/2021;
 - ✓ delibera di Consiglio comunale n. 27 del 25/7/2020 per quanto attiene la riscossione;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le

funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*”;
- 682. “*Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali*

rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n.10 del 31/3/2021 con la quali è stato approvato il Piano Finanziario Tari per l'anno 2021;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP), approvato con propria deliberazione di n. 9 del 27/03/2018, a causa del perdurare della situazione epidemiologica, solo per il 2021, si intende applicare un'ulteriore agevolazione tariffaria tari per le utenze non domestiche che hanno subito un calo delle proprie attività, in considerazione delle chiusure forzate e delle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria, determinando una riduzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti, e alle utenze non domestiche finanziando l'agevolazione con fondi propri di bilancio”;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela TEFA, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992, che per l'anno 2021 è fissato nella misura del 5%;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Considerato:

- che l'art 6 del Decreto Sostegni bis (DL 25 maggio 2021 n. 73) ha stanziato 600 milioni di euro da ripartire ai Comuni per Tari 2021, da utilizzare per agevolazioni tari al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate alle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- che l'Ifel ha pubblicato le stime di riparto di assegnazione, dal quale si evince che il comune di Gianico indicativamente beneficerà di euro 14.440,00= quale contributo agevolazioni 2021 a utenze non domestiche tari;
- che il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale entro il 24 giugno p.v.;

- che con propria deliberazione in data odierna n. 23 sono stati stanziati ulteriori euro 20.000,00= con risorse proprie di bilancio al fine di agevolare le utenze domestiche tari;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*”

VISTE le deliberazioni:

- N. 6 del 2/3/2021 di approvazione Dup semplificato triennio 2021/22/23;
- N. 7 del 2/3/2021 di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2021/22/23;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dagli aventi titolo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria dott. De Toni Michele espresso in data 21.06.2021 con verbale n. 13, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Bonetti Amadio e Antonioli Daniela), contrari nessuno, espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) **di approvare**, come riportato nell'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, compreso il numero degli svuotamenti minimi annui;

2) di integrare il vigente regolamento Tarip (artt. 12 e 13), solo per il 2021, come segue:

A. utenze non domestiche: riduzione del 35% sul totale della tariffa annua (variabile e fissa), sull'intera annualità 2021, alle seguenti categorie come individuate dal DPR 158/99 per i comuni sotto i 5 mila abitanti:

- 2.1 (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto)
- 2.10 (escluse le ferramenta) (negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria)
- 2.12 (attività artigianali tipo botteghe – falegnamerie – idraulico)
- (ristoranti, trattorie, osterie pizzerie)
- (bar caffè pasticceria)

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, così come previsto dall'art. 6 del decreto Sostegni bis, senza limiti temporali e da prevedere nella delibera tariffaria;

L'importo massimo applicabile non dovrà comunque superare la quota trasferita dallo Stato (indicativamente prevista da Ifel in euro 14.440,00=)

B. Utenze domestiche: riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa, utilizzando risorse proprie di bilancio, in quanto le somme per agevolazioni

tari 2020 a norma del DM Certificazione sono state tutte utilizzate;

- 3) di evidenziare nella bolletta la riduzione 2021 applicata ai sensi delle disposizioni Arera sulla trasparenza;
- 4) **di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 5) di stabilire per l'anno 2021 che la scadenza per il pagamento delle bollette in rata unica è il 31/8/2021 mentre nel caso di scadenza su due rate la seconda potrà essere pagata al 31/10/2021;
- 6) **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 7) **di demandare** ai competenti uffici le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni/agevolazioni introdotte con la presente deliberazione e alla redazione di eventuali atti;
- 8) **di dare atto** che il responsabile del procedimento amministrativo è la dipendente Rinaldi Laura già nominata con Giunta comunale n. 44/2018, a cui sono demandati gli atti conseguenti;
- 9) **di precisare** che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2021;

Indi, su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Bonetti Amadio e Antonioli Daniela), contrari nessuno, espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i.

PARERI ESPRESSI

ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis.1 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARIP 2021 E APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della deliberazione indicata in oggetto.

Gianico, li **11.06.2021**

Il Responsabile dell'Area
F.to Rinaldi Laura

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della deliberazione indicata in oggetto.

Gianico, li **11.06.2021**

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Rag. Laura Rinaldi

Letto e sottoscritto

Il Consigliere anziano
F.to Giovanni Angelo Cretti

Il Sindaco
F.to Mirco Pendoli

Il Segretario Comunale
F.to dott. Giovanni Stanzione

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo on-line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, _____

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to dott.ssa Silvia Bianchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.)

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134.3 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., dopo il 10° giorno dalla pubblicazione, senza aver riportato, nel suddetto periodo, denunce di vizi di illegittimità.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.

Lì, _____

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Funzionario Incaricato
